

COMMERCIO E TERZIARIO Confcommercio

CCNL del 18 luglio 2008 - Accordo di rinnovo del 22 marzo 2024 - integrazione del 28/03/2024
Decorrenza parte normativa: 1° aprile 2024 - Scadenza: 31 marzo 2027

Retribuzioni in vigore dal 1° novembre 2025

Livello	Paga base (*)	Contingenza	Inden. di funzione	III° ELEMENTO provincia di Verona (**)	TOTALE
Quadro	2.183,09	540,37	260,76	13,43	2.997,65
1	1.996,54	537,52		13,43	2.547,49
2	1.701,04	532,54		13,43	2.247,01
3	1.453,94	527,90		13,43	1.995,27
4	1.257,46	524,22		9,80	1.791,48
5	1.136,07	521,94		7,75	1.665,76
6	1.019,94	519,76		7,75	1.547,45
7	879,38	517,51		7,75	1.404,64
Operatori di vendita 1^	1.187,00	530,04			1.717,04
Operatori di vendita 2^	994,96	526,11			1.521,07

APPRENDISTATO PROFESS.TE

Assunti dal 26.04.2012

Appr. 2 primi 18 mesi	1.257,46	524,220		9,80	1.791,48
Appr. 2 dal 19° al 36° mese	1.453,94	527,900		13,43	1.995,27
Appr. 3 primi 18 mesi	1.136,07	521,940		7,75	1.665,76
Appr. 3 dal 19° al 36° mese	1.257,46	524,220		9,80	1.791,48
Appr. 4 primi 18 mesi	1.019,94	519,760		7,75	1.547,45
Appr. 4 dal 19° al 36° mese	1.136,07	521,940		7,75	1.665,76
Appr. 5 primi 18 mesi	879,38	517,510		7,75	1.404,64
Appr. 5 dal 19° al 36° mese	1.019,94	519,760		7,75	1.547,45
Appr. 6 dal 1° al 12° mese	879,38	517,510		7,75	1.404,64
Appr. 6 dal 13° al 24° mese	1.019,94	519,760		7,75	1.547,45

novembre-25 commercio37

(*) NB: L'elemento afac viene assorbito dal minimo contrattuale
(**) III ELEMENTO VARIA A SECONDA DELLA PROVINCIA, importo invariato dal 01/07/1973 parte retributiva CCNL

N.B. con l'accordo del 30.03.2015 la percentuale minima di conferma passa dall'80% al 20% e il periodo di tale valore viene fissato ai 36 mesi precedenti l'assunzione (prima 24 mesi). Non si applica quando nel triennio precedente ne siano venuti a scadere meno di cinque.

Note di tabella

* Ai lavoratori del 7° livello compete un ulteriore importo di € 5,16 quale elemento distinto della retribuzione già indicato

QUADRI

Indennità di funzione Euro 250,76 mensili dal 1° Luglio 2008, con assorbimento fino al 50% di eventuale superminimi individuali nonché di elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione su nuovo contratto.

Una Tantum periodo 01.07.24- 01.07.2025

A completamento della copertura della carenza contrattuale, ai lavoratori in forza alla sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024 viene corrisposto un importo forfetario una tantum pari a € 350 riferito al liv. 4, erogato in due tranches uguali a luglio 2024 e luglio 2025, da riparametrare, suddivisibile in 15 quote mensili o frazioni e determinato in proporzione alla durata del rapporto ed all'effettivo servizio prestato nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2023.

Una Tantum

LIVELLO	Dal 01/07/2024	Dal 01/07/2025
---------	----------------	----------------

Q	303,81 €	303,81 €
I	273,67 €	273,67 €
II	236,73 €	236,73 €
III	202,34 €	202,34 €
IV	175,00 €	175,00 €
V	158,11 €	158,11 €
VI	141,95 €	141,95 €
VII	121,53 €	121,53 €
Operatori di Vendita		
I categoria	165,20 €	165,20 €
II categoria	138,69 €	138,69 €

Tali importi verranno erogati pro quota in rapporto ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2022 – 2023. Non saranno conteggiati i periodi di servizio militare, aspettative non retribuite, nonché tutti i periodi in cui non sia dato luogo a retribuzione a norma di legge e di contratto. L'importo una tantum non sarà utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale né del trattamento di fine rapporto

Apprendisti

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione dell'accordo 22 marzo 2024 l'importo sarà riproporzionato in base al trattamento economico di cui al c.c.n.l. 30 luglio 2019, con le stesse decorrenze. **L'accordo 28 marzo 2024 ha ribadito che l'anticipo di € 30,00 mensili e l'una tantum di € 350 riferiti al 4° livello da riparametrare stabiliti dal Protocollo 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti previsti da aprile 2024 a febbraio 2027 né dall'una tantum prevista a luglio 2024 e luglio 2025 stabiliti dall'accordo 22 marzo 2024.** L'importo sarà inoltre ridotto proporzionalmente per i casi di assenze o aspettative non retribuite, part time, sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro concordate con accordo sindacale, instaurazioni e cessazioni di rapporti di lavoro durante il periodo suddetto. L'importo forfettario non è utile ai fini del computo di alcun istituto contrattuale incluso il t.f.r. Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri aumenti contrattuali /o miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni dell'una tantum: pertanto tali importi erogati dal 1° gennaio 2022 dovranno essere considerati addorbiti dalla stessa una tantum fino a concorrenza. Con l'erogazione dell'una tantum e tenuto conto di quanto previsto dall'accordo 12 dicembre 2022, le Parti dichiarano assolta ogni spettanza economica riferita o riferibile all'intero periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2020-31 marzo 2023, a qualsiasi titolo.

Fondo EST

Dal mese di aprile 2015 l'azienda che ometta il versamento delle quote dovute alla cassa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a euro 16,00 mensili lordi.

Qu.A.S.

Dal mese di aprile 2015 l'azienda che ometta il versamento delle quote dovute alla cassa è tenuta ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione pari a euro 37,00 mensili lordi. Viene omessa la parte che prevedeva l'obbligo in capo al datore di lavoro, in caso di mancato versamento, di garantire al lavoratore le medesime prestazioni sanitarie dalla cassa.

Note di settore

- Mensilità contrattuali: 14
- Divisore per quota oraria:
- 168 per il personale a 40 ore settimanali
- 182 per il personale a 42 ore settimanali
- 195 per il personale a 45 ore settimanali

SCADENZIARIO

04/2024 - Minimi retributivi	11/2025 - Minimi retributivi
07/2024 - Una tantum 1° tranche	11/2026 - Minimi retributivi
03/2025 - Minimi retributivi	02/2027 - Minimi retributivi
07/2025 - Una tantum 2° tranche	03/2027 - Scadenza parte economica e normativa